

ROMAGNA Corriere

di Rimini e San Marino

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: PIAZZA TRE MARTIRI, 43 - RIMINI - TEL: 0541-354111 FAX: 0541-354193. SPEDIZ. IN A.P. - 45% ART.2 COMMA2/B LEGGE 662/96-FILIALE DI FORLÌ ALTRE SEDI: RAVENNA (TEL: 0544-218982), FRESCIA-LUGO (TEL: 0546-231207) FORLÌ (TEL: 0543-35520), CESENA (TEL: 0547-611900), PSR (TEL: 0549-995147), RINOLA (TEL: 0542-28780) - E-MAIL: RIMINI@CORRIEREROMAGNA.IT

IL CASO. Fisco sconfitto nel contenzioso, ma il procedimento penale è alla conclusione delle indagini

Karnak assolta dall'evasione

La commissione tributaria dà ragione in pieno all'azienda

RIMINI. Karnak «assolta» dalle accuse di violazione fiscale. La Commissione tributaria provinciale di Rimini ha infatti accolto integralmente i ricorsi presentati dal-

la società di San Marino contro gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La sentenza nel merito, depositata il 12 marzo (subito dopo la sospensiva) a sole due set-

timane dall'udienza, è firmata dal presidente Franco Battaglino, che anche in veste di procuratore capo conosce bene il caso.

● ROSSINI a pagina 15

Il caso. La commissione tributaria, presieduta da Franco Battaglini, sposa le ragioni dell'azienda sammarinese a cui il fisco chiede mille milioni di euro

Violazioni fiscali, assolta la Karnak

Accolti integralmente tutti i ricorsi, annullati gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate

di Andrea Rossini

RIMINI. Karnak «assolta» dalle accuse di violazione fiscale. La Commissione tributaria provinciale di Rimini ha infatti accolto integralmente i ricorsi presentati dalla società di San Marino contro gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La sentenza nel merito, depositata il 12 marzo (subito dopo la sospensiva) a sole due settimane dall'udienza, è firmata dal presidente Franco Battaglini (relatore: avvocato Celio Piccioni, giudice: l'architetto Pierfrancesco Gaspari), che anche in veste di procuratore capo conosce bene il ragionamento della guardia di finanza all'origine dell'accertamento. L'organo tributario di primo grado, altra cosa rispetto al procedimento penale in fase di conclusione indagini, ha così dato ragione su tutta la linea all'azienda sammarinese (commercio all'ingrosso di carta e cancelleria) «obbedendo» uno a uno tutti gli argomenti che avevano portato alla contestazione del Fisco: ricavi



non dichiarati - tra il '98 e il 2005 - per 714 milioni di euro, cui andavano aggiunti i mancati entrate per altri 400 milioni. Il sospetto di «esterovestizione» (un complesso concetto fiscale che descrive la reale sede d'affari

in Italia per una o più società straniere) secondo la commissione tributaria presieduta da Battaglini, non è fondato. Secondo la Guardia di finanza di Rimini la Karnak Sa sarebbe una società capofila di un

gruppo di aziende con sedi in parte a San Marino e in parte in Italia, e avrebbe svolto nel territorio italiano un'attività d'impresa attraverso aziende italiane ritenute «stabile organizzazione materiale». Il tutto

La sede della Karnak, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rimini nel merito, depositata il 12 marzo (subito dopo la sospensiva) a sole due settimane dall'udienza, è firmata dal presidente Franco Battaglini

usufruendo di una rete vendita, «stabile organizzazione personale», costituita di circa 600 agenti facente capo alla stessa Karnak. Il magistrato, nella sentenza, mostra di aver approfondito ogni aspetto della questione e di non condividere affatto le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate: per la Commissione fanno fede dirigenza, capitale sociale e attività prevalente, e maggioranza di occupati sul Titano, oltre ai criteri individuati dall'Onse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Sarebbe invece fuorviante, poiché poco calzante, il paragone con la vertenza tra il Fisco e la Philip Morris, risolta in Cassazione in favore dello Stato. Nessuna prova, insomma, secondo la commissione riminese a supporto delle tesi della Finanza (ad esempio la mancata contestazione dell'eventuale simulazione del contratto di deposito, custodiato con la K&K logistic, nella gestione del magazzino di Terrina e dei suoi settori operai spedizionieri), mentre sarebbero addirittura con-

tradittorie le contestazioni legate ai sospetti sulla presunta stabile organizzazione personale in Italia. Anche riguardo all'organizzazione degli agenti, insomma, l'avviso del Fisco «deve ritenersi illegittimo e meritevole di annullamento». Per la commissione tributaria di Rimini, insomma, le cartelle esattoriali sono da considerarsi carta straccia. È scontato il ricorso in appello davanti alla Commissione tributaria regionale e probabilmente non ci si fermerà là, incanto però la Karnak - rappresentata dall'avvocato Massimo Antonini dello studio milanese Chiomenti - ha tutte le ragioni per manifestare la propria soddisfazione: non ha mai debitato delle proprie tesi e non si è sottratta al contenzioso. «Si tratta di una sentenza importante non solo per la Karnak - si legge in una nota aziendale - che pure ha dovuto affrontare una guerra mediatica durata più di un anno e alimentata da una concorrenza astiata, ma anche per l'immagine e l'onore di tante aziende sane di San Marino».